

Proposta N. 28 Prot. Data 05/06/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
---	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 92 del Reg. Data 21/07/2015	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 356/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE COZZO GIUSEPPE C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 562/12
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	-	SI
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 13

TOTALE ASSENTI N.17

Assume la Presidenza il il Presidente Scibilia Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio
Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Longo Alessandro
- 3) Campisi Giuseppe

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 13

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 10 dell'o.d.g. relativo a: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 356/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Cozzo Giuseppe c/Comune di Alcamo - N.R.G. 562/12"

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 20/07/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 356/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE COZZO GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 562/12.**

Premesso:

- in data 14/10/2011, con prot. gen. n. 48607, l'avv. Fabio Serafino, per conto e nell'interesse del Sig. Cozzo Giuseppe, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 05/09/2011 il Sig. Cozzo Giuseppe, alle ore 12:20 circa, ad Alcamo nella Contrada Giovenco, mentre transitava lungo la suddetta arteria stradale alla guida del proprio motociclo Aprilia targata BT 30164 giunto al numero civico 432, rovinava a terra a causa della sconnessione del manto stradale;
- in data 19/03/2012 con prot. n. 16970 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Fabio Serafino, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Cozzo Giuseppe;
- con delibera n. 112 del 12/06/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 18/06/2012;

- in data 06/10/2013 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 562/12, ha emesso sentenza n. 356/13, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma € 786,65, pari al 50% del danno dallo stesso patito, oltre interessi legali su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro al soddisfo; condanna altresì il convenuto Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 893,00, di cui € 93,00 per spese ed € 800,00 per competenze, oltre C.P.A. ed IVA, con compensazione della restante metà;
- in data 01/10/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- visto l'Atto di Precetto pervenuto in data 02/03/2015 con prot. n. 9467;
- pertanto si dovrà procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **2.234,18;**
al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- che la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, che copre il periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro per il quale si richiede il riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusto art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- Considerato che con sentenza n. 356/13 è stata impegnata la somma di € 1.700 al codice intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a residui passivi occorre integrare l'impegno per la somma di 534.18 che dovrà essere imputata al medesimo intervento bilancio esercizio in corso giusto Atto di Precetto pervenuto in data 02/03/2015 con prot. n. 9467 ;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data
- vista la Relazione del Segretario Generale del 10/05/2015;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore

Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e

sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 356/13 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 562/12 promossa dal Sig. Cozzo Giuseppe contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € **2.234,18**, di cui la somma di € **1.700,00** risulta già impegnata giusta sentenza n. 356/13 al codice intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a residui passivi, e per la differenza pari ad € **534,18** troverà copertura al medesimo intervento del bilancio esercizio in corso giusto Atto di Precetto pervenuto in data 02/03/2015 con prot. n.9467;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Presidente:

Dà lettura del parere della II^a Commissione.

Avv. Mistretta:

Riferisce che quando ci si è costituiti in giudizio per questa causa è stato eccepito in prima istanza la nullità dell'atto di citazione perché era incompleto e non individuava il luogo dell'incidente. In corso di dibattimento poi sono state prodotte delle fotografie e delle prove testimoniali. Poiché la causa dell'incidente è stata uno scavo, è stato verificato, previa relazione del tecnico comunale, che i lavori erano stati posti in essere dal Comune di Alcamo. Grazie alla difesa del Comune si è però ottenuto l'abbattimento dell'importo richiesto poiché è stato eccepito che il cittadino risiedeva da anni nella strada in cui c'era lo scavo stesso.

Cons.re Calvaruso:

Chiede di sapere come ha potuto l'avvocato Mistretta impostare una difesa quando il tecnico ha depositato la propria relazione nello stesso giorno dell'udienza.

Nella stessa relazione poi il tecnico riferisce che i lavori effettuati nel tratto di strada interessato sono stati svolti a perfetta regola d'arte e le tracce sono state poi richiuse in modo da non arrecare danno alla circolazione. Afferma poi che l'avvocato ha dichiarato invece che il Comune ha ammesso le sue colpe.

Continua poi riferendo che il tecnico, sentito, ha dichiarato di non ricordare quanto scritto nella relazione.

Avv. Mistretta:

Smentisce di aver detto che il Comune ha ammesso le proprie colpe ma ha semplicemente chiesto all'ufficio se gli scavi erano stati effettuati dal Comune o da privati ma non ha mai ammesso colpe del Comune.

Non sa peraltro perché il tecnico ha affermato di non ricordare quanto era scritto nella relazione.

Presidente:

Chiede se si può passare alla votazione.

Cons.re Calvaruso:

Afferma che questo è l'ennesimo debito fuori bilancio che per responsabilità non certo del cittadino, sarà proprio il cittadino a pagare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 356/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Cozzo Giuseppe c/Comune di Alcamo - N.R.G. 562/12”

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 72 del 09/07/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/06/2015;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.13

Assenti n. 17 (Allegro, Caldarella G., Coppola, D'Angelo Dara S., Di Bona, Intravaia Lombardo, Milito S. (59), Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Ruisi, Stabile, Trovato e Vesco).

Votanti n. 11

Voto contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 2 (Vario e Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 356/13 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 562/12 promossa dal Sig. Cozzo Giuseppe contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € **2.234,18**, di cui la somma di € **1.700,00** risulta già impegnata giusta sentenza n. 356/13 al codice intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a residui passivi, e per la differenza pari ad € **534,18** troverà copertura al medesimo intervento del bilancio esercizio in corso giusto Atto di Precetto pervenuto in data 02/03/2015 con prot. n.9467;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Alle ore 21,20 il Presidente esauriti i punti all'o.d.g. scioglie la seduta

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr . Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 9/8/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 72 del 09/07/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità Debito fuori bilancio – Sentenza N. 356/2013, emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Cozzo Giuseppe c/Comune di Alcamo – N.R.G. 562/12
☐ Assessore _____	

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		9.30	11.00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		9.30	11.00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		9.30	11.00		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI		9.30	11.00		
Componente	Stabile Giuseppe	SI		10.00	11.00		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 9.30, presso la Sala della Presidenza del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Alessandro Calvaruso, Rimi Francesco.

Svolge le funzioni di Segretario Supplente, l'istruttore amministrativo Alessandro Coppola.

Il Presidente Vario constatato il numero legale apre la seduta.

Da un'analisi della documentazione inviata, la commissione ha rilevato, la mancanza delle ritrazioni fotografiche. Nonchè le prove testimoniali illeggibili.

Il Presidente, pertanto ha contattato telefonicamente alle ore 9.55 l'Avv. Mistretta chiedendo di fornire via e-mail la documentazione di cui sopra. La commissione quindi resta in attesa della documentazione per l'espletamento della Delibera in discussione.

Alle ore 10.00 entra il componente Stabile Giuseppe.

Allo ore 10.15 l'Avv. Mistretta produce copia della documentazione dei testi, leggibili e dichiara di non essere in possesso di ritrazioni fotografiche perchè inserite nel fascicolo di parte attrice.

La Commissione nutre perplessità per tali affermazioni non comprendendo come si possa impostare una difesa non essendo in possesso di relazione tecnica e ritrazioni fotografiche.

Non si comprende come l'avvocatura comunale, seppur dichiarando all'udienza del 31/10/2012 non ha proceduto a far eseguire al Settore Servizi manutentivi altro sopralluogo, sulla scorta degli elaborati tecnici prodotti da parte attrice.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli : Rimi

Astenuti : Di Bona – Vario – Stabile

Contrari : Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE CONTRARIO

Sulla richiesta di parere di cui al punto primo in oggetto

Alle ore 11.00 il Presidente Vario dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Supplente

Sig. Coppola Alessandro

Il Presidente

Sig. ra Marianna Vario



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 17 GIU. 2015
Prot. n. 27506 del
Assegnato al Settore
17 GIU. 2015 Il Segretario Generale

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Segr. gen.le
Prot. int. n. del
Prot. gen.le n. 206 del 18-03-2015

Verbale n° 28

del 15 giugno 2015

[Handwritten signatures: Pres. C.C. and Dir. Rag.]

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 15/06/15 alla proposta di deliberazione n. 28 del 05/06/15 trasmessaci con nota n. 12036 del 10/06/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - Sentenza n. 356/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - nella causa civile Cozzo Giuseppe c/Comune di Alcamo - NRG 562/2012" per euro 2.234,18;*

Il giorno 15 Giugno 2015, alle ore 18.20 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 12036 del 10/06/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - Sentenza n. 356/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - nella causa civile Cozzo Giuseppe c/Comune di Alcamo - NRG 562/2012", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la sentenza in oggetto;
- Visti gli allegati alla nota n. 12036 del 10.06.2015;

[Handwritten signatures]

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 282 C.P.C.
- Vista la relazione del segretario comunale del 10.05.2015
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario 2014;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

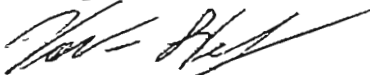
La riunione si conclude alle ore 18,50 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 15/06/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Rag. Varvaro Stefano

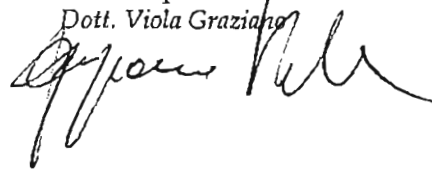


Il componente

Dott. Antonio Iuliano

Il componente

Dott. Viola Graziana



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 356/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE COZZO GIUSEPPE c/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 562/12.

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni – del 14/10/2011 prot. n. 48607;
3. copia nota dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 24/10/2011 prot. 049967;
4. copia Atto di Citazione – del 19/03/2012 prot. n. 16970;
5. copia relazione del Geom. M. A. De Blasi;
6. copia delibera n. 112 del 12/06/12;
7. copia di Comparsa Costituzione e Risposta del 18/06/12;
8. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto del 04/06/12 prot. n. 36423;
9. copia relazione del Geom. P. Girgenti;
10. copia comparsa conclusionale dell'Avv. Fabio Serafino del 13/09/2014;
11. copia sentenza del 06/10/13 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo;
12. copia Verbale di Udienza.
13. Copia atto di Precetto del 02/03/2015 prot. n. 9467;

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI

Prot. n. 23405 del 24/10/2011

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 356/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE COZZO GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 562/12.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :

- in data 14/10/2011, con prot. gen. n. 48607, l'avv. Fabio Serafino, per conto e nell'interesse del Sig. Cozzo Giuseppe, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 05/09/2011 il Sig. Cozzo Giuseppe, alle ore 12:20 circa, ad Alcamo nella Contrada Giovenco, mentre transitava lungo la suddetta arteria stradale alla guida del proprio motociclo Aprilia targata BT 30164 giunto al numero civico 432, rovinava a terra a causa della sconnessione del manto stradale;
- in data 24/10/2011 - prot. 049967 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano allo Studio Dott. Simonetto copia richiesta Risarcimento danni;
- in data 19/03/2012 con prot. n. 16970 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Fabio Serafino, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Cozzo Giuseppe, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni subiti nel sinistro sono quantificati in € 1.573,31 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla solvenza;
- in data 26/03/2012 il Geom. M.A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evinceva che nella C/da Giovenco, luogo segnalato nel sinistro, non si è riscontrato il numero civico 432, pertanto non si può procedere all'accertamento;
- con delibera n. 112 del 12/06/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 18/06/2012, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata

esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 4 c.p.c. in quanto non si riusciva a comprendere dove, quando e come sia accaduto con precisione l'evento; chiedendo il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente; successivamente in via istruttoria;

- in data 04/06/2012 con prot. 36423 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto il 25/05/2012 dalla quale si evinceva che il Dott. Simonetto non potuto effettuare i dovuti accertamenti poiché nonostante lettera di sollecito, la CTP non ha prodotto documentazione in merito ai luoghi teatro del sinistro, né documentazione relativa ai danni materiali; inoltre era onere di CTP provare il nesso di causalità fra i danni materiali e le lesioni fisiche patite con la presunta presenza della sconnessione stradale;
- all'udienza del 14/01/2013 veniva depositata relazione del Geometra dei Servizi Tecnici del Comune Piero Girgenti, dalla quale si evince che erano stati effettuati lavori urgenti sulla condotta idrica interrata nel tratto di strada considerato, ma che i vari interventi di ripristino, sono stati realizzati in perfetta regola d'arte;
- in data 13/09/2013 l'Avv. Fabio Serafino depositava Comparsa Conclusionale;
- in data 06/10/2013 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 562/12, ha emesso sentenza n. 356/13, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma € 786,65, pari al 50% del danno dallo stesso patito, oltre interessi legali su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro al soddisfo; condanna altresì il convenuto Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 893,00, di cui € 93,00 per spese ed € 800,00 per competenze, oltre C.P.A. ed IVA, con compensazione della restante metà;
- in data 01/10/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.497,49 arrotondato per eccesso ad € 1.700,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. IL10001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;

Tanto si doveva.

Alcamo li 20/10/2014

Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Il Segretario Generale

Oggetto: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 356/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE COZZO GIUSEPPE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 562/12.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot. n. 23905 del 21.10.2014 del settore servizi tecnici con riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto;

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

- La richiesta di risarcimento danni de qua volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti tutti conseguenti al sinistro stradale è stata presentata in data 14/10/2011, con prot. gen. n. 48607, a mezzo dell'avv. Fabio Serafino, per conto e nell'interesse del Sig. Cozzo Giuseppe.
- Il risarcimento di cui sopra è richiesto per i seguenti motivi:
 - in data 05/09/2011 il Sig. Cozzo Giuseppe, alle ore 12:20 circa, ad Alcamo nella Contrada Giovenco – con indicazione di un numero civico (il 432) - mentre transitava lungo la suddetta arteria stradale alla guida del proprio motociclo Aprilia targata BT 30164 giunto al numero civico 432, rovinava a terra a causa della sconnessione del manto stradale;
 - gli uffici hanno di contro accertato che il predetto numero civico era inesistente, giusta verbale di sopralluogo del 26.03.2012;
 - in data 24/10/2011 - prot. 049967 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano allo Studio Dott. Simonetto copia richiesta Risarcimento danni;
 - in data 19/03/2012 con prot. n. 16970 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Fabio Serafino, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Cozzo Giuseppe, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni subiti nel sinistro sono quantificati in € 1.573,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla solvenza;
- in data 26/03/2012 il Geom. M.A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evinceva che nella C/da Giovenco, luogo segnalato nel sinistro, non si è riscontrato il numero civico 432, pertanto non si può procedere all'accertamento;
- con delibera n. 112 del 12/06/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 18/06/2012, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 4 c.p.c. in quanto non si riusciva a comprendere dove, quando e come sia accaduto con precisione l'evento; chiedendo il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore e/o in

- subordinate in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente; successivamente in via istruttoria;
- in data 04/06/2012 con prot. n. 36423 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto il 25/05/2012 dalla quale si evinceva che il Dott. Simonetto non aveva potuto effettuare i dovuti accertamenti poiché nonostante lettera di sollecito, la CTP non aveva prodotto documentazione in merito ai luoghi teatro del sinistro, né documentazione relativa ai danni materiali; inoltre era onere di CTP provare il nesso di causalità fra i danni materiali e le lesioni fisiche patite con la presunta presenza della sconnessione stradale;
- all'udienza del 14/01/2013 veniva depositata relazione del Geometra dei Servizi Tecnici del Comune Piero Girgenti, dalla quale si evince che erano stati effettuati lavori urgenti sulla condotta idrica interrata nel tratto di strada considerato, ma che i vari interventi di ripristino, sono stati realizzati in perfetta regola d'arte;
- in data 13/09/2013 l'Avv. Fabio Serafino depositava comparsa conclusionale; mentre l'avvocatura Comunale pare non abbia depositato alcuna comparsa conclusionale.
- in data 06/10/2013 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 562/12, ha emesso sentenza n. 356/13, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma € 786,65, pari al 50% del danno dallo stesso patito, oltre interessi legali su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro al soddisfo; condanna altresì il convenuto Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 893,00, di cui € 93,00 per spese ed € 800,00 per competenze, oltre C.P.A. ed IVA, con compensazione della restante metà;
- in data 01/10/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.497,49 arrotondato per eccesso ad € 1.700,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- Non risulta essere stato proposto appello avverso la sentenza suindicata.
- Ciò posto, vengono in rilievo talune criticità che si sono riscontrate nella gestione del sinistro in ordine alla difesa processuale.
- Emerge con nitore che la teste Lombardo Antonina – che era a bordo del motociclo - è la moglie dell'attore e, quindi, poteva avere un interesse nella causa, anche in considerazione dell'integrità economico finanziaria del nucleo familiare. Tale evidente potenziale conflitto non è stato fatto rilevare in alcun modo in sede di comparsa conclusionale anche perché la difesa comunale non ne ha approntata alcuna.
- Anche la testimonianza del teste del comune, geom. Girgenti non è esente da censure. Infatti questi, alla specifica domanda di cui al capitolato c) dei mezzi di prova ammessi, rispondeva negativamente perché "non ne ho la competenza".¹
- Orbene, delle due l'una. O all'udienza del 20.03.2013 il Girgenti ha mentito, in quanto aveva già firmato una dichiarazione che era stata proprio depositata alla precedente udienza del 14.01.2013; oppure la dichiarazione sottoscritta non era veritiera, per cui ha dovuto ritrattarla.
- Per completezza espositiva si rileva che la dichiarazione era perfettamente sovrapponibile al capitolato di prova c), ragion per cui la sua conferma avrebbe innegabilmente valorizzato la tesi difensiva del Comune.
- In ogni caso resta una condotta del teste che ha arrecato un danno al Comune nei termini della condanna al pagamento delle somme in favore dell'attore.

¹ Il capitolato di prova recava testualmente: *Vero è che le tracce sono state ripristinate in modo da non arrecare pericolo per la circolazione stradale?*

- Si evidenziano e si riscontrano gravi profili di responsabilità del nostro teste e della difesa laddove non sono state presentate note conclusionali e per il fatto di non avere contestato al teste in sede di esame testimoniale la sua precedente dichiarazione depositata agli atti di causa.
- Con riserva di inoltrare gli atti alla Procura della Repubblica ed all'Autorità disciplinare ai sensi dell'art. 55 sexies del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. in considerazione della condotta del teste Girgenti, nei limiti di cui in premessa è la relazione dell'Ufficio, che verrà inoltrata come di rito alla Procura della Corte dei Conti.
- Li 10.05.2015

Il Segretario Generale

RICUPATI



AVVOCATO FABIO SERAFINO

VIA MASSIMO D'AZEGLIO 37- 91011 ALCAMO (TP)

Fabioserafin@yahoo.it

TEL FAX 0924 137432

Raccomandata A.R.

Alcamo, li 13.10.2011

Spett.le
Comune di Alcamo
Palazzo di Città
91011 Alcamo (TP)

POSTA IN ARRIVO
del 14 OTT 2011
nata al Settore
Il Segretario Generale



Oggetto: richiesta risarcimento danni sinistro del 05.09.2011 ore 12.20 circa, aven. 2.22
Alcamo, Contrada Giovenco n. 432

Formulo la presente in nome e per conto di COZZO GIUSEPPE, nato ad Alcamo il 24.05.1960 ed ivi residente nella Contrada Bosco D'Alcamo n. 485, (C.F. CZ2 G3P 60E24A176E), elettivamente domiciliato presso il mio studio legale, il quale mi ha conferito espresso mandato al fine di richiedere il risarcimento dei danni riportati in occasione dell'evento infortunistico avvenuto ad Alcamo, in data 05.09.2011 alle ore 12.20 circa, avvenuto ad Alcamo, nella Contrada Giovenco.

In tale occasione il mio cliente transitava regolarmente lungo la suddetta arteria stradale alla guida del proprio motociclo Aprilia targato BT 30164, allorquando, giunto nei pressi del numero civico 432, rovinava per terra a causa della sconnessione del manto stradale, non segnalata, né altrimenti visibile.

In conseguenza della caduta, peraltro, il mio assistito subiva lesioni alla persona, tanto da rendere necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Alcamo, che allego.

Ebbene, considerato che l'incidente suddetto è avvenuto per fatto e colpa a Voi certamente imputabile, con la presente Vi invito e diffido all'integrale risarcimento dei danni materiali e fisici subiti dal mio cliente nella misura dovuta.

Al fine di consentire l'ispezione diretta del veicolo danneggiato, lo stesso sarà tenuto a Vostra disposizione per giorni 8 dalla ricezione della presente presso l'abitazione del mio assistito, previo appuntamento telefonico od epistolare.

Lo stesso, inoltre, rimane in attesa di sottoporsi a visita medico legale presso Vs. fiduciario medico per gli adempimenti di rito.

Tanto ad ogni più lato effetto di legge, ivi compreso quello in emittivo della prescrizione.

Distinti saluti.

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Prot. N. 1062
del

(Avvocato Fabio Serafino)

(allegato: documentazione sanitaria; denuncia di sinistro; ritrazioni fotografiche).

Referto all'Autorità Giudiziaria

Referto all'accesso di Pronto Soccorso N° 2011011303 d.

Cognome: COZZO Nome: GIUSEPPE di Sesso: M
Stato Civile: Codice Fiscale: CZZGPP60E24A176E Tes. sanitaria:
Nato il: 24/05/1950 a: ALCAMO Prov.: TP
Residente a: ALCAMO Prov.: TP
Indirizzo: C/DA BOSCO D'ALCAMO 485 Telefono:

Data di Ingresso in PS: 05/09/2011 14:09 Data di Uscita: 05/09/2011 15:29

Data Visita: 05/09/2011 14:09 Codice di Urgenza: CODICE VERDE

Ambulatorio: AMBULATORIO 1

Orario Arrivo: Modalità accesso:

Causa: Accompagnatore:

Data/Luogo Infortunio:

Circostanze riferite all'accesso:

Firma della Paziente per presa visione

Mod. anamnestici: INCIDENTER CON LO SCOOTER

Obiettivo: ESCORIAZIONI CON MODESTA PDS SPALLA, AVAMBRACCIO E MANO DX, GINOCCHIO DX, PIEDE SX
RIDOTTA MOBILITÀ DEL I DITO PIEDE SX, RIDOTTA MOBILITÀ MANO DX, NON TRAUM.
TORACO-ADDOMINALE
RX: SOSPETTA INFRAZIONE DELLO SCAFOIDE DX

Trapi. effettuata: già vaccinato ATT ☐ vaccino antitetanico ☐ Ig. antitetanica U.I. ☐

Prestazioni

05/09/2011 14:09

- VISITA DI PRONTO SOCCORSO

Esami

LOGIA

05/09/2011 14:10

- RADIOGRAFIA MANO
- RADIOGRAFIA POLSO
- RADIOGRAFIA PIEDE
- RADIOGRAFIA GINOCCHIO

Diagnosi: ESCORIAZIONI, SOSPETTA INFRAZIONE DELLO SCAFOIDE DX

Consigli terapeutici: MEDICAZIONE A GIORNI ALTERNI
DOMANI CONS. ORTOPEDICA

Disposizione:

Stato: DIMESSO

Giorni Prognosi: 20 s.c. Prognosi Riservata:

Importo Ricovero:

Trasferito a:

Indicazioni: REFERTO AUTORITA' GIUDIZIARIA

Firma della Paziente per presa visione

Fotografie consegnate all'utente: Firma

Il Medico: S. VITRINO MARIA RITA





CITTÀ DI ALCAMO

Provincia di Trapani
VI° SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 4427/3 del 24 OTT. 2011

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI,
Prot. N. 12115
del 2

MINUTA



Alcamo li 24 OTT. 2011

Raccomandata A.R.

ALLO STUDIO DOTT. LUIGI SIMONETTO
Via dei Mille, 81
91025 MARSALA (TP)

e.p.c.

ALLA SOCIETA ASSI [B] UNDERWRITING S.R.L.
Agenzia di Sottoscrizione di CHARTIS EUROPE S.A.
Via Kenya, 16 - 00144 ROMA

AL BROKER GPA S.p.A.
VIA G. RICEVUTO, 4 - 91100 TRAPANI

ALL' AVVOCATURA COMUNALE - SEDE

Oggetto: Denuncia di sinistro del 05/09/2011 Sig. Cozzo Giuseppe.
Invio richiesta di risarcimento danni.

Si trasmette in copia richiesta di risarcimento danni pervenuta in data 14/10/2011 prot. n. 48607, alla quale seguirà accertamento e relazione di questo ufficio.

Tanto si doveva.

Istruttore Amministrativo
Vincenzo Flauto

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

20042

**Studio tecnico
Dott. Luigi Simonetto
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa**

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 36423 del 4 GIU. 2012

Assegnata al Settore _____

RELAZIONE DI PERIZIA

4 GIU 2012

Marsala li 25/05/2012

Spett.le COMUNE DI ALCAMO
SEDE

RAMO RCTIRCO	SINISTRO 05/09/2011
ASSICURATO: Comune di Alcamo	POLIZZA Convenzione
CONTROPARTE Cozzo Giuseppe c/o Avv.to Fabio Serafino - via M. D'Azeglio n°37 - 91011 Alcamo (TP)	



**CAUSA, CIRCOSTANZA E
MODALITA' DE SINISTRO,
DESCRIZIONE DEL FATTO.**

Si assume che la ctp, alla guida del proprio motociclo Aprilia targato BT30164, stava percorrendo la comunale di C/da Giovenco quando, giunto nei pressi del civico n°432, rovinava per terra a causa di una sconnessione presente sulla pavimentazione stradale provocandosi, oltre al danno materiale al motociclo, danni fisici di cui al referto del P.S. prodotto.

Abbiamo inviato la ctp a visita presso il ns. CT medico.

Con comunicazione del 05/04/2012 (Prot. 21214) l'Ente Assicurato ci allegava l'atto di citazione notificato dal legale di ctp in data 19/03/2012 con prossima udienza il 18/06/2012 davanti al Giudice di Pace di Alcamo.

STIMA DEL DANNO.

Relativamente ai danni materiali la ctp non ha fornito documentazione idonea (documento motociclo, preventivi e/o fatture).

Per quanto attiene ai danni fisici questi, a seguito della visita del ns. CT medico, sono così valutati:

- I.P. (2%) -----	€ 1.319,21
- ITT (gg.3 x € 43,16) -----	€ 129,48
- ITP (gg.30 x € 43,16 x 50%) -	€ 647,40
Sommano	€ 2.096,09

Note

La ctp non ha prodotto documentazione in merito ai luoghi teatro del sinistro né documentazione relativa ai danni materiali nonostante la lettera di sollecito del 25/10/2011 (Prot. 050056/7) trasmessa dall'Ente Assicurato.

Inoltre dalla Relazione di Sopralluogo dell'Ufficio Tecnico si evince che non è stata riscontrata la presenza di alcun civico n°432 sui luoghi del sinistro.

E' onere di ctp provare il nesso di causalità fra i danni materiali e le lesioni fisiche patite con la supposta presenza della sconnessione stradale.

IL PERITO

Via Del Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)

P. IVA: 02412870814

tel. 0923/711550 - fax. 0923/760203

mail: stefano@totalmille.it - luigi@totalmille.it

STUDIO TECNICO Dott. Luigi Simonetto 91025 MARSALA (TP)

Dott. Giacomina La Rosa

Medico Legale

tel. 329 4027453; e-mail: larosagiacomina@libero.it

97025 MARSALA



RELAZIONE MEDICO LEGALE

Marsala 15/5/2012

Spett.le Comune di Alcamo
SEDE

RICHIEDENTE RELAZIONE MEDICO LEGALE: COMUNE DI ALCAMO

Parere medico legale in ordine alle lesioni riportate da:

Casuso Giuseppe, nato in Alcamo il 24/5/1960, domiciliato e residente in Alcamo nella C/da Bosco D'Alcamo n° 432 P.I.

Doc. riconoscimento: Carta Identità n° AS 1394265, rilasciata dal Sindaco di Alcamo il 13/12/2010

SINISTRO

Epoca del sinistro: 5/9/2011 ore 12,20 circa

Luogo del sinistro: Alcamo, C/da Giovenco nei pressi del civico 432

Modalità del sinistro: Caduta a terra con auto superiore sotto il torace per sconnessione manto stradale

Attività lavorativa: Operaio forestale a tempo determinato

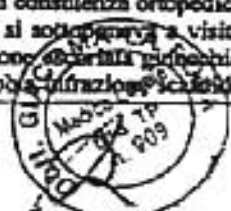
NOTIZIE ANAMNESTICHE

ANAMNESI FISIOLOGICA: Nulla degno di nota. Riferisce di non assumere droghe, psicofarmaci, alcool.

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA: ferita l.c. arcata sopraciliare sin. in età pediatrica. Nega altri traumi.

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA: Riferisce che in data 5/9/2011 alle ore 12,20 circa, mentre, alla guida del proprio ciclomotore, percorreva l'arteria stradale nella C/da Giovenco, a causa della sconnessione del manto stradale all'altezza del civico n° 432, cadeva rovinosamente a terra e riportava lesioni; veniva accompagnato da un assistente al finto al locale P.S. I cui sanitari, dopo l'effettuazione di accertamenti radiografici, diagnosticandogli la presenza di escoriazioni multiple e sospetta infrazione dello scafoido dx, gli consigliavano l'effettuazione di consulenza ortopedica per il 6/9/2011 e lo dimettevano con prognosi di giorni 20 s.c. - Ciononché in data 6/9/2011 si sottoponeva a visita ortopedica presso l'ospedale di Alcamo a seguito della quale gli veniva diagnosticato "contusione escoriata piede sinistro; dubbio infrazione scafoido dx e sin; polso e mano dx, avambraccio dx e spalla dx; contusione escoriata piede sinistro; dubbio infrazione scafoido

Dott. Giacomina La Rosa



DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI:

- Copia referto P.S. Del P.O. di Alcamo n° 2011011303 del 5/9/2011 ore 14,09: "anamnesti: " incidente con lo scooter." Es.: "escoriazioni con modesta PDS spalla, avambraccio e mano dx, ginocchio dx, piede sn, ridotta mobilità del 1 dito piede sn, ridotta mobilità mano dx- Non trauma toraco-addominale." Rx-grafia mano, polso, piede, ginocchio: "Sospetta infrazione dello scafoide dx" Diagnosi: " Escoriazioni. Sospetta infrazione dello scafoide dx". Esito: dimesso. Consigli terapeutici: medicazione a giorni alterni. Domani Consulenza ortopedica. Prognosi: giorni 20 a.c.

DOCUMENTAZIONE ESIBITA:

- Copia referto Rx mano dx+ polso dx+ piede sn+ ginocchio dx effettuate il 5/9/2011 per conto P.S. Ospedale di Alcamo " A carico del margine antero-superiore dello scafoide di destra si apprezza una irregolarità del profilo corticale sospetta per infrazione. Utile valutazione specialistica ed eventuale rivalutazione rx a breve distanza di tempo. Non altre lesioni ossee traumatiche a carico dei restanti segmenti scheletrici esaminati. "
- Copia esito consulenza ortopedica effettuata il 6/9/2011 presso l'Ospedale di Alcamo. " Conclusione ricorista ginocchio dx e sn: polso e mano dx, avambraccio dx e spalla dx; contusione escoriata dorso ginocchio dx. Dubbia infrazione scafoide carpale a dx"
- Copia esito rx mano dx e sn effettuata in Alcamo il 5/12/2011 presso Centro di Radiologia Medica: ".....In atto non lesioni ossee traumatiche né osseo-articolari. Regolari i rapporti articolari"
- Copia esito ecografia mano dx effettuata in Alcamo il 15/12/2011 presso studio ecografico Dott. A. Benerati: "L'esame ecotomografico della mano dx ha evidenziato in corrispondenza del reperto obiettivo regione dorsale adiacente al V dito " diffusa imbibizione edematosa dei tessuti molli superficiali. Normale aspetto delle strutture tendinee esaminate. Regolare lo scorrimento tendineo"
- Copia certificato medico rilasciato in Alcamo il 10/1/2012 dal Dott. A. Giannuzzi: "dall'incidente stradale ha lamentato dolore in regione del V metacarpo della mano dx." Si evidenzia persistenza di lieve edema in regione del V dito della mano dx con limitazione funzionale ai gradi estremi di estensione. Lamenta dolore palpatorio in regione della puleggia e dolore alla abduzione delle dita contro resistenza. Si consiglia eseguire FKT. Terapia. Diclofenac schiuma 1x3 al gi".
- Copia referto visita fisiatrica eseguita in Alcamo il 16/1/2012 " Trauma contusivo V dito mano dx. Si prescrive ciclo di FKT : 10 sedute laser e ionoforesi V dito mano dx. "
- Copia certificato medico rilasciato in Alcamo il 31/1/2012 dal Dott. A. Giannuzzi: " Riferisce di essere in trattamento fisioterapico. Persiste dolore alla palpazione del palmo della mano in regione del V dito. In atto non deficit vascolari o nervosi. Liberi i movimenti delle dita della mano. Si consiglia di continuare FKT.
- Copia referto visita fisiatrica eseguita in Alcamo l'1/2/2012: "Si prescrive ciclo di FKT

Dott. Giacomo la Rosa



- Copia certificato medico rilasciato in Alcamo il 14/2/2012 dal Dott. A. Giannuzzo: "...riferisce di essere in trattamento FKT da cui ha tratto scarso beneficio. Alla visita continua a lamentare dolore alla palpazione della regione palmare del carpo e alla abduzione attiva del V dito. Si consiglia di completare il ciclo di FKT"
- Copia certificato medico rilasciato in Alcamo il 28/2/2012 dal Dott. A. Giannuzzo: "Il pz ha completato il ciclo di FKT da cui non si è evidenziato alcun miglioramento clinico. Persiste area fibrosa in regione palmare in corrispondenza del IV e V dito della mano dx. Il quadro risulta stazionario e non suscettibile di ulteriore miglioramento"
- Copia referto visita fisiatrica eseguita in Alcamo il 29/2/2012: "...ha eseguito laser terapia ed ionoforesi V dito mano dx-Risulta migliorato e stabilizzato con postumi da quantificarsi con visita medico legale"
- Copia attestazione sedute di medicina fisica e riabilitativa rilasciata in Alcamo il 5/3/2012 dal Dott. F. Russo. ".....è stato presente nei giorni 17-18-19-20-26-27-30 gennaio 2012; nei giorni 1-2-3- 6-7- 8-9- 10-13-14-15-16-17 febbraio 2012"
- Copia relazione di consulenza medico legale di parte redatta dal Dott. A. Giannuzzo il 6/3/2012 :
 ".....Esame obiettivo.... presenza di cicatrici da pregressi escoriazioni in regione del I metacarpo destro, in regione epicondilo dell'avambraccio destro, in regione della spalla destra, presenza di cicatrice al ginocchio destro ed in regione del I dito del piede sn. Alla palpazione della mano destra si apprezza tumefazione cordoniforme lungo la proiezione del IV e V metacarpo destro. Riferisce dolore alla abduzione attiva e passiva del V dito della mano destra che si accentua contro resistenza. Presenta limitazione ai gradi estremi di escursione articolare in estensione attiva e passiva IV e V dito mano destra". Considerazioni:esiste nesso di causalità tra evento traumatico e danni "Trauma della mano destra ed escoriazioni multiple".....In atto lamenta limitazione funzionale ai gradi estremi di escursione articolare attiva in estensione. Presenta aree discromiche nelle sedi delle pregresse escoriazioni con conseguente danno estetico. Riferisce di avere dolore ai movimenti di abduzione del V dito della mano destra. Conclusioni Medico Legali:ha riportato Esiti di trauma della mano destra e danno estetico da pregresse escoriazioni da cui è derivato un danno biologico del 4%, una ITT di giorni 20 e una ITP al 50% di giorni 20.

ESAME OBIETTIVO GENERALE

Soggetto destrimano, in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Psiche in ordine.

ESAME OBIETTIVO LOCALE

Mano destra

Non alterazione del profilo anatomico della mano destra. Non atteggiamenti viziosi; Non edema; Non ipocromia; Non iperemiotrofia; Lievemente dolente la palpazione del palmo della mano in corrispondenza del IV e V metacarpo
Esame funzionale: Permessi e non riferiti dolorosi tutti i movimenti delle dita della mano ad eccezione di lieve limitazione del movimento di opposizione del pollice con il mignolo; buona la formazione del pugno, della pinza e della presa a pinto, della presa ad uncino e della presa di forza. Non diminuzione della forza. Non limitazione dei movimenti del polso destro.

Arto superiore destro: piede sinistro; ginocchio sinistro; arto inferiore destro

presenza di discromia cutanea nelle zone sede di contusione escoriativa; non aderenza ai piami sottostanti.

Dott. Giacomo La Rosa



POSTUMI

Discromie cutanee non deformanti e non aderenti ai piani sottostanti in corrispondenza delle escoriazioni post-traumatiche a carico dell'arto superiore destro, dell'arto inferiore destro e del ginocchio sinistro. Algia e lieve limitazione del movimento di opposizione del pollice con il mignolo della mano destra

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

1. ITT pari a giorni 3 (vedi nota n° 2)
2. ITP pari a giorni 30 al 50% (giorni 30)
3. Spese mediche.
4. Danno biologico pari a 2% (cioè nella considerazione che tutti i movimenti del polso e delle dita della mano sono ben conservati ad eccezione di una lieve limitazione del movimento di opposizione del pollice con il mignolo.)

NOTE

1. Nel periodo del trauma espletava l'attività di operaio a tempo determinato
2. Riferisce di essersi assentato dal lavoro soltanto 3 giorni trascorsi i quali ha ripreso il lavoro anche se ancora portatore di bende
3. Non si può riconoscere la sussistenza di danno estetico per le discromie cutanee a carico dell'arto superiore destro, dell'arto inferiore destro e del ginocchio sinistro nella considerazione che per danno estetico si intende un pregiudizio della fisionomia e della bella presenza della persona sia in condizioni statiche che dinamiche che ne compromette le caratteristiche mimiche, gestuali e fonetiche.
4. Il consulente di parte a pag 5 della sua relazione, redatta a seguito della visita medico legale dallo stesso effettuata il 6/2/2012, afferma: "..... presenta Limitazione ai gradi estremi di escursione articolare in estensione attiva e passiva del IV e V dito della mano destra" contrariamente a quanto certificava già in data 31/1/2012: "liberi i movimenti delle dita della mano destra".



Il Consulente Medico Legale
Dott. Giacomina La Rosa

Dott. Giacomina La Rosa

Dott. Giacomina La Rosa

Prot. n. 16970 del 21/02/2012
 Assegnata al Settore 2
 Il 19/02/2012 Il Segretario Generale

Atto di citazione

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO SERAFINO
Via Massimo D'Azeglio, 22
Tel./Fax 0924.507432 - 91011 Alcamo (CA)
P.IVA: 02 093 690 812

COZZO GIUSEPPE, nato ad Alcamo il 24.05.1960 ed ivi residente nella Contrada Bosco D'Alcamo n. 485, (C.F. CZZ GPP 60E24A176E), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Serafino (C.F. SRFFBA74P01D4230) per procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso, sito ad Alcamo, nella Via Massimo D'Azeglio n. 37 (n. di fax al quale dichiara di volere ricevere le notifiche 0924 507432, indirizzo email fabio.serafino@yahoo.it PEC avvfabioserafino@pec-mail.it

CITA

IL COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso il Palazzo di Città, a comparire avanti al Giudice di Pace di Alcamo all'udienza del **18 giugno 2012, ore 9 e seguenti**, nei locali di sue ordinarie sedute, siti ad Alcamo, nella Via Verga, con invito a costituirsi nelle forme ed entro il termine di legge ed a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà nella loro contumacia per ivi sentire chiedere l'accoglimento delle infrascritte domande attrici per la cui intelligenza si premette quanto segue.

In fatto ed in diritto

In data 5 settembre 2011, alle ore 12,20 circa, Giuseppe Cozzo percorreva in regolare transito la Contrada Giovenco di Alcamo, con direzione di marcia su nord (verso Alcamo Marina), alla guida del proprio motociclo Aprilia targato BT 30164, allorquando, giunto in prossimità nel numero civico 432 rovinava per terra a causa della sconnessione del manto stradale, non segnalata né altrimenti prevedibile e/o visibile, come si evince dalle ritrazioni fotografiche che si producono.



PROCEDURA
rapres-
dove de-
senza
ogni fa-
comparsa
di
l'eventual-
di oppor-
Avv. FASCI
colla-tes-
l'accol-
esigere
l'ordine
accolta
22. L'ombra
causa
quintadici
vostre
Ecco
presso l'istitu-
stesso
Alcanto
Massimo G. Azzi
17. Dichiaro
al sensi e
effetti della
D.Lgs.
essere
informato
persona
direttamente
raccolto
verranno utiliz-
soli fini del
incarico
consente
trattare
Dichiaro
essere
informate
del D.Lgs.
della possibi-
ricordare
procedimento
mediatore
previsto
benefici
ART. 17
medici
come
allegati

121/12

materiali, per la cui riparazione è stata stimata la spesa di E. 1.573,31, giusta preventivo di pari importo allegato al fascicolo di parte attrice.

Il conducente, inoltre, subiva lesioni alla propria persona, per il cui risarcimento ci si riserva di promuovere apposita azione giudiziale all'esito della intervenuta guarigione clinica.

Con apposita comunicazione raccomandata a/r del 13.10.2011 l'attore a mezzo del sottoscritto procuratore, richiedeva il risarcimento dei danni patiti in occasione di tale evento lesivo al Comune di Alcamo, quale ente custode e proprietario del tratto stradale teatro del sinistro e responsabile, come tale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c.

L'ente territoriale convenuto, inoltre, va considerato responsabile del sinistro per cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. per la violazione del principio del *neminem ledere*, atteso il carattere insidioso del manto stradale.

Ad oggi l'ente territoriale convenuto non ha provveduto a formulare offerta risarcitoria, tanto meno a comunicare i motivi del diniego.

Pertanto ci si vede costretti a promuovere il presente giudizio onde chiedere che

PIACCIA ALL' ILLUSTRISSIMO GIUDICE DI PACE

Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Comune di Alcamo, quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro meglio descritto in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 e/o 2043 c.c.

Liquidare il danno materiale subito dal motociclo Aprilia targato BT 30164 di proprietà di Giuseppe Cozzo nella misura di E. 1.573,31, ovvero in quell'altra ritenuta conforme a giustizia.

Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, il convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo.

Il tutto mantenendo espressamente la domanda entro il limite di competenza per valore del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.v.a. e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 488/99, dichiara che il procedimento ha un valore inferiore ad E. 5.000,00 ai fini del versamento del C.U.

Si produce: copia raccomandata a/r contenente la richiesta risarcitoria; ritrazioni fotografiche; preventivo di riparazione; copia referto pronto soccorso.

- *IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi:*

IN CASO DI CONTESTAZIONE DELL'AN DEBEATUR

- **PROVA TESTIMONIALE** con LOMBARDO ANTONINA e RASPANTI GASPARE, residente ad Alcamo, sui seguenti capitoli:

A). Vero è che in data 5 settembre 2011, alle ore 12,20 circa, Giuseppe Cozzo percorreva la Contrada Giovenco di Alcamo, con direzione di marcia verso Alcamo marina, alla guida del proprio motociclo Aprilia targato BT 30164, allorquando, giunto in prossimità del numero civico 432 rovinava per terra a causa della sconnessione del manto stradale.

B) Vero è che davanti al motociclo dell'attore transitava altra autovettura che "ostruiva" ricoprendola integralmente, la presenza della deformazione della sede stradale.

C). Vero è che tale sconnessione era priva di segnalazione che ne avvisava la presenza, ed era invisibile e/o imprevedibile.

D) Vero è che il conducente del motociclo procedeva a velocità moderata.

attrice che mi vengono esibite e che riconosco come ritraenti lo stato dei luoghi,

....

PROVA TESTIMONIALE sul quantum debeatur, con il legale rappresentante della ditta Adragna Alessandro, che ha effettuato il preventivo di riparazione sul seguente capitolato.

- 1) Vero è ed confermo il preventivo di riparazione allegato al fascicolo di parte attrice, in cui sono indicati gli interventi necessari al ripristino ed alla riparazione del motociclo Aprilia targato BT 30164 di proprietà di Giuseppe Cozzo.

Con espressa riserva di produrre i documenti ed articolare ulteriori richieste istruttorie che si riterranno più opportune, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Alcamo, li

(Avv. Fabio Serafino)

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di Alcamo, notifico il superiore atto di citazione a:

- COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso il Palazzo di Città, mediante rilascio di copia a mani

Stella rif. no
Giuseppe Adragna

Nella qualità d'impiegato, vi addetto alla ricezione degli atti tale qualificandosi.

Alcamo, li.....

Nella qualità d'impiegato, vi addetto alla ricezione degli atti tale qualificandosi.

Alcamo, li..... *19/03/2012*

[Signature] nel Giudice di Pace di



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
VI SETTORE SERVIZI TECNICI

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Sinistro del 05.09.2011 a nome del sig. COZZO GIUSEPPE

Dal sopralluogo effettuato dalla sottoscritta Geom. M. A. De Blasi, in data 26.03.2012 nella C/DA Giovenco, luogo segnalato nel sinistro di che trattasi, non si è riscontrato il numero civico 432, pertanto non si può procedere all'accertamento.

Tanto si doveva?

Visto: Ing. Antonino Renda

Il Tecnico comunale
Geom. M. A. De Blasi

Proposta N° <u>138</u> Prot. _____ Data <u>04-06-2012</u>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	---

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia Deliberazione della Giunta Municipale

S. 21/ T. 21

N° <u>112</u> del Reg. Data <u>12-06-2012</u>	OGGETTO : Lite Cozzo Giuseppe c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 18/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di Giugno alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.
1)	Sindaco	Bonventre Sebastiano	☒
2)	Ass.V.Sind.	Perricone Pasquale	☒
3)	Assessore	Fundarò Massimo	☒
4)	Assessore	Abbinanti Gianluca	☒
5)	Assessore	Mirrione Ottilia	☒
6)	Assessore	Palmeri Elisa	☒
7)	Assessore	Settipani F.sca Ylenia	☒

288/11

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

- che in data 19/03/2012 con prot. n. 16970 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, proposto dal Sig. Cozzo Giuseppe nato ad Alcamo il 24/05/1960;

- che l'udienza di che trattasi è prevista dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo per il giorno 18/06/2012;

- che il risarcimento è richiesto per danni materiali al mezzo motociclo Aprilia – BT 30164 e danni fisici alla propria persona.

Queste sinteticamente le circostanze del sinistro stradale denunciate: in data 05/09/2011 alle ore 12,20 circa il sig. Cozzo percorreva con il proprio mezzo l'arteria stradale di Contrada Giovenco. Giunto nei pressi del civico numero 432 rovinava a terra a causa di una sconnessione stradale non segnalato e ne visibile.

Lo stesso arrecava danno al proprio mezzo e subiva danni fisici alla propria persona, questi ultimi diagnosticati presso il P.S. dell'Ospedale di Alcamo.

Ritenute infondate le motivazioni espresse nell'atto di citazione

Preso atto della relazione effettuata dal Tecnico comunale, nella quale la stessa dichiara che non ha potuto effettuare il sopralluogo richiesto in quanto nel luogo indicato dal legale di parte del sinistrato non si riscontra un numero civico 432.

Considerato che il sinistro ricade in costanza di rapporto assicurativo con la Chartis Europe ma ricadente nei limiti di franchigia e che pertanto con l'approssimarsi della data di udienza, si rende necessario procedere alla nomina del legale che tuteli in quella sede, gli interessi dell'Ente.

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Sig. Bonventre Sebastiano, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Cozzo Giuseppe contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio.

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Bonventre Sebastiano per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal sig. Cozzo Giuseppe contro il Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Lite Cozzo Giuseppe c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 18/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

I sottoscritti

Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo E.A. Parkino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 04 GIU. 2012

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

si dichiara inavante
l'assenza del parere
di regolarità contabile

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile del procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Cozzo Giuseppe c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 18/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.E.E.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

- 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite Cozzo Giuseppe c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 18/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

F.to
PASQUALE PERRICONE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16-06-2012 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2012

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☒ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

☐ _____

Dal Municipio _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
(Dr. Cristofaro Ricupati)

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5
Tel.: 092421292 - FAX 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvministretta@gmail.com - PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.nte Vito Manno, n. 5,

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129

(C.F.:MSTGNN43A54D086R)

PEC.:

giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

- convenuto-

CONTRO

Cozzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Serafino,

-attore-

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 19.3.2012, il sig. Cozzo Giuseppe ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro asseritamente occorso allo stesso, in data 5.9.2011, alle ore 12.20 circa, mentre percorreva in regolare transito la Contrada Giovenco di Alcamo, con direzione di marcia su nord (verso Alcamo Marina), alla guida del proprio motociclo targato BT30164, allorquando, giunto in prossimità del numero civico 432 rovinava per terra a causa della sconnessione del manto stradale, non segnalata ne altrimenti prevedibile e/o visibile.

In seguito a tale occorso, sarebbero conseguiti danni al mezzo ammontanti, come da preventivo, ad € 1.573,31, nonché alla persona

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti mobiliari/immobiliari
Eleggo domicilio presso

AVVOCATURA COMUNALE

VIA TEN. V. MANNO, 5

ALCAMO

Alcamo li.....

Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)

E' autentica

avv. Giovanna Mistretta

dell'attore, la cui richiesta di risarcimento sarebbe azionata in seguito all'esito dell'intervenuta guarigione clinica.

La domanda attorea è da considerarsi destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò in forza delle argomentazioni di seguito esposte.

DIRITTO

In via preliminare si eccepisce la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti in spregio all'art. 163 comma 4 c.p.c., per avere l'attore indicato in maniera del tutto generica, nella narrativa dell'atto di citazione il luogo dell'asserito sinistro; invero, la sola indicazione della *"Contrada Giovenco ... in prossimità del numero civico 432"* non è assolutamente intellegibile alla generalità degli interpreti.

Ma v'è di più, andando per deduzioni logiche quest'Ente, in sede stragiudiziale, facendosi parte diligente ha "intuito" che avrebbe potuto trattarsi della strada comunale che attraversando le contrade Bosco D'Alcamo e Giovenco conduce fino al litorale di Alcamo Marina e sulla scorta di ciò personale del Settore Servizi Tecnici, in data 26.3.2012, ha effettuato un sopralluogo (cfr. relazione di sopralluogo, agli atti versata) lungo la predetta strada non avendo modo di riscontrare *"il numero civico 432"*.

Ergo, l'esposizione dei fatti posta a fondamento della domanda attorea è di tal guisa generica da potersi assimilare alla omissione della stessa, che il codice di rito (art. 164 comma 4 c.p.c.) sanziona con la nullità dell'atto di citazione.

Nel merito:

Dal tenore della citazione, sembrerebbe evincere che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi

in capo al Comune di Alcamo, principalmente sulla scorta dell'art. 2051 c.c. e in ogni caso dell'art. 2043 c.c..

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte in cui si è verificato l'incidente, le conseguenze non sembrano possano essere imputabili a questo ente e ciò in quanto insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, tanto i requisiti prescritti dagli artt. 2051 e 2043 c.c..

In primis, riprendendo sotto altro profilo quanto dedotto *ut supra* in via preliminare ulteriormente si può argomentare che, risultando l'attore residente in C.da Bosco D'Alcamo, 485/T (cfr. visura ACI-PRA agli atti versata), presso un immobile censito al foglio di mappa 5 particella 1107 (cfr. estratto mappale versato agli atti) al quale si accederebbe dalla strada comunale sulla quale sarebbe avvenuto l'evento *de quo*, essa rappresenterebbe per l'odierno attore il luogo di transito obbligatorio per recarsi alla propria residenza anagrafica.

Dunque, ciò esclude qualsiasi forma di responsabilità in capo all'ente pubblico apparendo inverosimile che l'odierno attore potesse non essere a conoscenza dell'irregolarità del manto stradale, se mai vi fosse (cfr. Trib. Cassino n. 100/2011).

Tutto ciò posto, è utile ancora ribadire che è principio giurisprudenziale ormai pacifico che la cosiddetta "insidia o trabocchetto stradale" - che non è un concetto giuridico, bensì un mero stato di fatto - per essere tale necessita del doppio requisito della **non visibilità oggettiva** - che si verifica quando l'uomo medio per obiettive situazioni ambientali non può accorgersi in tempo di un'insidia stradale, anche applicando il massimo grado di diligenza - e della **non prevedibilità soggettiva** - che sovviene quando l'uomo medio non può prevedere un'insidia stradale applicando il grado di diligenza richiesto al caso di specie; dunque, il requisito oggettivo

e quello soggettivo devono entrambi sussistere affinché si integri una certa fattispecie di insidia stradale.

Più nello specifico, dal capitolato B) della prova per testi formulato dall'attore ne deriverebbe che questi vorrebbe provare in corso di causa *"che davanti il motociclo dell'attore transitava altra autovettura che ostruiva ricoprendola integralmente la presenza della deformazione della sede stradale"*.

Ebbene, proprio tale circostanza, invece, potrebbe essere ritenuta da questo Comune solo in via presuntiva senza onere di prova (Cass. sez. III 9.5.2012, n. 7073) quale "caso fortuito" che ai sensi dell'art. 2051 recide ogni nesso eziologico tra la cosa in custodia (strada comunale, nella fattispecie) ed evento lesivo.

Caso fortuito al cui verificarsi comunque avrebbe in massima parte contribuito lo stesso attore, poiché solo il mancato rispetto da parte sua della distanza di sicurezza con l'autovettura che lo precedeva lo avrebbe messo nelle condizioni di non potere scorgere con sufficiente anticipo la presunta insidia stradale.

Ad ogni modo, nel caso di specie, oltre all'esistenza del suddetto nesso eziologico devono altresì essere provati dall'attore i presupposti propri dell'insidia o trabocchetto.

In tal senso è opportuno precisare che *"non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifichi un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito"* (cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).

La presenza di eventuali buche su strade (se di buche si tratta) non può, quindi costituire insidia stradale se, per le circostanze di luogo e di tempo

in cui si verifichi il sinistro, queste siano concretamente visibili, prevedibili ed evitabili dall'utente che mantenga una prudente e diligente condotta.

Nel caso di specie, le circostanze tutte del sinistro, così come – genericamente, si ribadisce – descritte dall'attore, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati.

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale Civile di Bari il quale con la sentenza n. 95 del 21.08.2007 pone particolare attenzione al concetto di "auto responsabilità" che impone un particolare onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di un bene demaniale.

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c., è opportuno precisare che l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte dei terzi è certamente circostanza che può aver rilievo, anche notevole e molte volte decisivo, nella concreta ricostruzione del modo di atteggiarsi della responsabilità della P.A. custode del bene, e ciò con riferimento a fatti concreti e non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre una generale responsabilità dell'ente pubblico. Così, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita considerazione, **soprattutto con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno.**

Anche la giurisprudenza di merito, che nel corso degli anni ha subito oscillazioni interpretative diametralmente opposte, è oggi piuttosto unanime nel riconoscere che non è sufficiente, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che la cosa e/o bene che è stato teatro dell'evento sia di proprietà del soggetto convenuto ma è necessario che lo stesso sia l'unica causa a cagione della quale l'evento si sia verificato, e non semplice occasione di esso.

Ed ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto, poiché non è data prova dell'effettivo danno, non costituendo un preventivo spesa prova sufficiente, né tanto meno l'attore ha tenuto conto della vetustà del mezzo che determinerebbe in ogni caso una decurtazione sull'ammontante.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

- in via preliminare:
- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 4 c.p.c. in

quanto non si riesce a comprendere dove, quando e come sia accaduto con precisione l'evento, ledendo in tal modo il diritto di difesa dell'odierna convenuta, anche chiamando terzi in causa;

Nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- **In rito:**
- Ritenere inammissibile il capitolato di prova D) in quanto tenderebbe a fare esprimere un giudizio valutativo alla persona da escutere;

In via istruttoria:

- ammettere l'interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli:
 - a) è vero che la strada comunale Giovenco è da Lei abitualmente transitata per recarsi presso la sua residenza anagrafica ?
- Vinte le spese.

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte, ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate; in particolare, la chiamata di terzi qualora emergesse che l'anomalia sia stata causata ad opera di terzo ovvero il tratto di strada considerato appartenesse ad altre Ente proprietario.

Alcamo, li 18 giugno 2012.

(avvocato Giovanna Mistretta)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Deposito n. 4744/18 GIU 2012

Ogg. al Tribunale di Alcamo

Or. Alcamo

DEPOSITATO ALL'UDIENZA
DEL 14.01.2013



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Settore Servizi tecnici

RELAZIONE

Il sottoscritto geom. Pietro Girgenti, responsabile del Servizio idrico integrato del Comune di Alcamo, a seguito della nota prot. n. 223869/2012 del 26/11/2012 a firma del dirigente l'avvocatura Comunale, riguardante la causa pendente dinanzi al Giudice di Pace introdotta dal sig Cozzo Giuseppe con atto di citazione nei riguardi del Comune di Alcamo, a mezzo del quale ha chiesto di essere risarcito dai danni materiali che avrebbe subito in data 05/09/2011 a causa di una presunta anomalia della sede stradale di un tratto di strada comunale di c/da Giovenco, riferisce:

che antecedentemente alla data del presunto incidente (05/09/2011) questo Comune ha effettuato una serie di lavori urgenti sulla condotta idrica interrata nel tratto di strada considerato.

Ad ogni modo, si segnala che i vari interventi sono stati effettuati a perfetta regola d'arte ovverosia le relative traccie sono state ricolmate con materiale arido e in superficie coperte di conglomerato cementizio, in modo da non arrecare pericolo per la circolazione.

Alcamo 14/01/2013

IL TECNICO
P. Girgenti

M 562/1726

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO SERAFINO
Via Massimo D'Azeglio, 37
Tel/Fax 0924.527432 - 91011 Alcamo TP
P.IVA: 02 093 690 812

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Dottoressa Granozzi r.g. 562/2012

Udienza 04.10.2013 Comparsa Conclusionale

COZZO GIUSEPPE, (C.F. CZZ GPP 60E24A176E), rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabio Serafino (C.F. SRFFBA74P01D4230),

ATTORE

COPIA

CONTRO

IL COMUNE DI ALCAMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta,

CONVENUTO

Fatto e svolgimento del giudizio.

In data 5 settembre 2011, alle ore 12,20 circa, Giuseppe Cozzo percorreva in regolare transito la Contrada Giovenco di Alcamo, con direzione di marcia sud nord (verso Alcamo Marina), alla guida del proprio motociclo Aprilia targato BT 30164, allorquando, giunto in prossimità nel numero civico 432 rovinava per terra a causa della sconnessione del manto stradale, non segnalata ne altrimenti prevedibile e/o visibile, come si evince dalle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice.

In conseguenza della caduta il motociclo Aprilia condotto dall'attore subiva danni materiali, per la cui riparazione è stata stimata la spesa di E. 1.573,31, giusta preventivo di pari importo allegato al fascicolo di parte attrice.

Il conducente, inoltre, subiva lesioni alla propria persona, per il cui risarcimento ci si riserva di promuovere apposita azione giudiziale all'esito della intervenuta guarigione clinica.

Con apposita comunicazione raccomandata a/r del 13.10.2011 l'attore a mezzo del sottoscritto procuratore, richiedeva il risarcimento dei danni patiti in occasione di tale evento lesivo al Comune di Alcamo, quale ente custode e proprietario del tratto stradale teatro del sinistro e responsabile, come tale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

formulato offerta risarcitoria.

L'attore, quindi, è stato costretto a promuovere il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della propria pretesa.

In corso di causa si è costituito il Comune di Alcamo, il quale ha contestato l'avversa domanda, formulando peraltro un'eccezione preliminare del tutto risibile, stante che l'individuazione del luogo esatto del sinistro non solo era stata specificata nell'atto introduttivo (Contrada Giovenco – direzione marcia sud nord pressi del numero civico 432), ma anche le ritrazioni fotografiche a suo tempo inviate al Comune e prodotte al fascicolo di parte attrice denotavano inequivocabilmente l'esatto punto del sinistro.

Peraltro, reiterata l'eccezione l'attore in corso di causa produceva estratto mappale con esatta specifica del luogo del sinistro ed ulteriori ritrazioni fotografiche del luogo del sinistro.

Sgomberato il campo dall'eccezione preliminare la causa veniva istruita mediante espletamento di prove testimoniale *sull'an* e sul *quantum debeatur*.

Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 4.10.2013 per la discussione.

- IN DIRITTO: RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI ALCAMO QUALE ENTE CUSTODE DEL TRATTO STRADALE EX ART. 2051 C.C.
- A) **RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE teste Lombardo Antonina di parte attrice sull'an escussa all'udienza del 20.3.2013**

E' evidente nella fattispecie per cui è causa la responsabilità del Comune di Alcamo in ordine alla determinazione dell'evento lesivo de quo, quale ente proprietario e custode del tratto stradale de quo e come tale responsabile ex lege (art. 2051 c.c. art. 14 n. 1 lettera a codice della strada) degli eventuali danni patiti dagli utenti della strada

Le risultanze di causa, invero, hanno evidenziato la (esclusiva) responsabilità dell'ente territoriale convenuto.

E' stato infatti incorso di causa fornita positiva e puntuale prova della dinamica e della sussistenza del sinistro così come rappresentato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.

In particolare, l'esame del teste Antonina Lombardo escussa all'udienza del 20.3.2013 ha confermato la dinamica del fatto così come rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio, confermando tutti i capitoli di prova deferiti, di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste ha confermato:

A).che in data In data 5 settembre 2011, alle ore 12,20 circa, Giuseppe Cozzo percorreva la Contrada Giovenco di Alcamo, con direzione di marcia verso Alcamo marina, alla guida del proprio motociclo Aprilia targato BT 30164, allorquando, giunto in prossimità nel numero civico 432 rovinava per terra a causa della sconnessione del manto stradale.

B) che davanti al motociclo dell'attore transitava altra autovettura che "ostruiva"ricoprendola integralmente, la presenza della deformazione della sede stradale.

C).che tale sconnessione era priva di segnalazione che ne avvisava la presenza, ed era invisibile e/o imprevedibile.

D) che il conducente del motociclo procedeva a velocità moderata.

E) ha altresì confermato e riconosciuto le ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice ritraenti lo stato dei luoghi.

Appare chiaro dall'esame della detta prova l'esclusiva responsabilità dell'ente territoriale convenuto in ordine al sinistro per cui è causa, così come l'assenza di alcun addebito di colpa a carico dell'attore.

Questi, infatti procedeva alla guida del proprio scooter in regolare transito ed ad andatura moderata, allorquando cadde per terra in conseguenza della sconnessione del manto stradale.

senso di marcia percorso dal motociclo dell'attore transitava altra auto, che quindi ostruiva la sconnessione, rendendola invisibile ed occulta.

Pertanto, non appena il conducente seguendo l'autovettura attraverso la sconnessione posta peraltro sul margine destro della carreggiata, perse il controllo del mezzo, rovinando per terra.

Inoltre, da quanto appreso, nessuna indicazione o cartello stradale segnalava il dissesto della sede stradale, ovvero avvisava della presenza di lavori in corso.

La deposizione della teste è certamente credibile e rilevante, stante che essa al momento del sinistro si trovava trasportata sul motociclo dell'attore, ed ebbe pertanto una percezione chiara, immediata e diretta dello svolgimento del sinistro.

Nessun dubbio, inoltre, sulla capacità del teste, stante che per sua stessa ammissione è stata integralmente risarcita dei danni subiti nell'occorso dalla Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.

• ***RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE: teste RASPANTI
GASPARE di parte attrice sull'an escussa all'udienza del 20.3.2013***

Come se ciò non bastasse, le ulteriori risultanze di causa di parte attrice hanno confermato tale dinamica, come si evince dal verbale d'udienza del teste Raspanti Gaspare.

A ben vedere anche questo ha puntualmente confermato la dinamica del sinistro rappresentata in citazione e nei relativi capitoli di prova, cui si rimanda.

Anche tale deposizione è certamente attendibile e rilevante, se è vero, come è vero, che lo stesso ha casualmente assistito al sinistro poiché con la propria auto seguiva a breve distanza il motociclo che accadde proprio davanti a lui, nei pressi della propria abitazione.

Ed allora, se queste sono le risultanze di causa, allora non vi è che non veda la esclusiva responsabilità dell'ente territoriale convenuto, quale custode e proprietario del tratto stradale ove si è verificato il sinistro, in ordine all'evento per cui è causa. Altrettanto evidente è la mancanza di alcun addebito di colpa, anche minima a carico dell'attrice, se è vero, come è vero, che l'incidente così come verificatosi, esclude alcun addebito di colpa a carico dell'attore.

Peraltro, nessun rilievo processualmente rilevante assume la deposizione del teste di parte convenuta.

Ed infatti, l'impiegato comunale chiamato a testimonial ere nulla ha potuto riferire a "discolpa" del Comune.

Ed invero, innegabile ed inconfutabile è lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, evidenziato dalle ritrazioni fotografiche prodotte e confermate dai testi di parte attrice escussi in causa.

Ed allora se questo è lo stato dei luoghi alla data del sinistro, allora nessuna altra considerazione potrà essere svolta sul punto.

Lo stesso, inoltre, ha confermato che il luogo del sinistro era stato interessato da lavori di scavo, ricoperti da conglomerato cementizio, *ma non di asfalto*.

A conferma della assoluta irrilevanza della prova il teste non ha ricordato esattamente la data di esecuzione dei lavori, non è stato presente sul luogo dei lavori nel momento della collocazione del conglomerato cementizio.

Ma a ben vedere la circostanza, dedotta dal Comune di Alcamo e confermata dal suo dipendente, che il tratto di strada era interessato da lavori di scavo (peraltro non preventivamente segnalati), aggrava la posizione del Comune.

Infatti, proprio la circostanza che il tratto stradale era stato interessato da lavori di collocazione di tubi, comporta che l'evento dannoso si sia verificato in un tratto stradale che in quel momento era (o doveva essere) in concreto oggetto di custodia.

luogo del sinistro si è verificato fuori dal centro urbano.

Evidente quindi, ed in linea con i più recenti indirizzi giurisprudenziali, (Cass. 30.1.2012 n. 1310) richiamati e fatti propri anche dal Giudicante, che è certamente applicabile alla fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. in quanto è stata proprio l'attività posta in essere dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

• **B) RESPOBSABILITA Del Comune di Alcamo ex art 2051 c.c.**

Fermo restando quanto sopra in punto di prova del fatto storico e di risultanze istruttorie, la questione in punto di diritto si inquadra nell'alveo di applicazione dell'art. 2051 c.c. Sul punto, peraltro, si riporta il più recente orientamento della S.C. di Cassazione in materia.

Orbene, i Giudici di legittimità, con la sentenza del 19.2.2013 n. 4039, hanno ribadito l'ormai consolidato principio dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. a carico della pubblica amministrazione. Tale responsabilità, come noto, integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elementi esterni recanti i caratteri dell'inevitabilità ed imprevedibilità (il cui onere probatorio incombe alla P.A). Invero, nella detta sentenza i Giudici della Cassazione ribadiscono il principio secondo cui:

"il riferimento all'art. 2043 c.c. appare in conferente ed improprio sotto il profilo giuridico. Sulla scia di sempre più convincenti opinioni della dottrina, la giurisprudenza di questa Corte ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Si è preso atto che il ritenere non

applicabile alla P.A. per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., avrebbe rappresentato un ingiustificato privilegio per l'amministrazione e, di riflesso, un ingiustificato trattamento deteriore per gli utenti danneggiati; viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia ed ad un migliore bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale.

*Alla luce di questa nuova prospettiva, continua la Corte, l'orientamento precedente, che applicava l'art. 2043 c.c., è stato espressamente definito da questa Corte "obsoleto" e "superato". **Ormai, è stata definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.***

Questo il dicutn della Cassazione.

Ed ancora, nella sentenza n. 783 del 15.1.2013 la S.C. conferma tale principio, ritenendo ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 a carico dell'ente pubblico la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche a colui che con essa si trovi in una relazione di possesso o detenzione.

Tale tipologia di responsabilità viene esclusa solamente dal caso fortuito, il cui onere probatorio incombe certamente alla P.A.

La responsabilità dell'ente territoriale convenuto per i danni causati ad un pedone, fondata sull'art. 2051 c.c. è stata ribadita anche dalla sentenza della Suprema Corte del 18.11.2010 n. 23277, che si produce, laddove afferma che *"in mancanza di segnalazione di lavori in corso il Comune è responsabile dei danni patiti dal pedone caduto per terra a causa della strada dissestata".*

ormai anacronistico il richiamo al concetto di insidia e trabocchetto, come pure ritenuto da controparte, la quale richiama orientamenti giurisprudenziali ritenuti obsoleti, e certamente non più al passo con i recenti indirizzi giurisprudenziali, che come detto, riconducono la fattispecie nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., che come detto, non fa riferimento al concetto di pericolo occulto – insidia e/o trabocchetto.

Pertanto, come sopra ampiamente dibattuto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e necessita per la sua configurabilità il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (Cass, 24.2.2011 n. 4476).

La difesa del Comune, pertanto, si è limitata ad una generica contestazione dell'altrui pretesa, ma non ha minimamente provato la sussistenza di un caso fortuito in ordine al verificarsi della caduta dell'attrice, quali per esempio, a titolo meramente esemplificativo, una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, che non potrebbe essere oggetto di un intervento tempestivo e risolutivo per mancanza di tempo strettamente necessario a provvedervi, nonostante l'attività di vigilanza e controllo a tal fine proposte.

Anzi, le ritrazioni fotografiche prodotte nel fascicolo di parte attrice evidenziano lo stato di incuria del luogo in cui versa il luogo ove si è verificato il sinistro.

Tanto meno l'escussione del dipendente comunale ha sottratto l'ente territoriale da alcun profilo di responsabilità.

Se mai ha evidenziato ulteriori profili di colpa, per non avere direttamente verificato la corretta esecuzione dei lavori di scavo con la successiva attività di posa dell'asfalto sulla sede stradale, che avrebbe reso la stessa sicura per la circolazione stradale.

In buona sostanza il Comune di Alcamo, per sottrarsi a responsabilità, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di avere adottato tutte quelle misure idonee ad evitare qualsiasi fonte di danno a carico degli utenti della strada, e che il sinistro si verifico per un fatto eccezionale, non prevedibile, oppure per un comportamento abnorme da parte dell'utente della strada.

Prova che nello specifico è stata fornita dal convenuto.

Tanto meno può dirsi che percorrere in regolare senso di marcia e sul margine destro una strada costituisce comportamento abnorme dell'utente della strada, si da eliminare la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. incombente sul Comune di Alcamo! Ed ancora nessun addebito di colpa a carico del conducente dello scooter che avrebbe potuto interrompere il nesso eziologico, tra causa ed evento stante che come acquisito dalle risultanze di causa, la propria condotta di guida è stata improntata al rispetto delle norme del codice della strada.

La sconnessione della sede stradale, come evidenziato dalle prove acquisite, non solo non era preventivamente segnalata da alcuna indicazione e/o cartello, ma nel caso concreto era oggettivamente impossibile notarla per la presenza di altra autovettura che precedeva e che quindi ne ricopriva la sconnessione, rendendola assolutamente impercettibile, stante anche l'assenza di alcuna segnalazione. Impossibile, pertanto, per l'attore evitare l'insidia.

.....

• **In subordine, responsabilità del Comune di Alcamo ex art. 2043 c.c.**

In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice di Pace non dovesse aderire a tale ricostruzione, la responsabilità dell'ente territoriale convenuto va inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c.

Ma a ben vedere anche in siffatta ipotesi è evidente la responsabilità del Comune di Alcamo, stante che, da quanto appreso dalle risultanze istruttorie la sconnessione della sede stradale non era preventivamente segnalata dal Comune di Alcamo, né da cartelli stradali, né da luci lampeggianti.

per i danni materiali occorsi all'attore.

• **QUANTUM DEBEATUR.**

I danni materiali subiti dal motociclo Aprilia targato BT 30164 di proprietà di Giuseppe Cozzo ammontano ad E. 1.573,31, così come evidenziato dal preventivo di riparazione di pari importo, allegato al fascicolo di parte attrice, asseverato giudizialmente dal suo estensore Alessandro Adragna, che all'udienza del 20.3.2013 lo ha integralmente confermato in ogni sua parte.

➤ **CONDANNA ALLE SPESE E COMPETENZE DEL GIUDIZIO.**

Parte attrice ha certamente diritto ad essere integralmente refusa delle spese legali sostenute onde ottenere il riconoscimento giudiziale della propria pretesa risarcitoria, anche per la fase stragiudiziale come sopra evidenziato.

Ciò in ossequio al principio della soccombenza e della causalità di cui all'art. 91 e 92 c.p.c..

Le spese giudiziali vanno pertanto poste integralmente a carico del Comune di Alcamo nell'importo pari ai massimi tabellari, anche in considerazione dell'intero contegno processuale ed extraprocessuale assunto, per il lasso di tempo intercorso e per il risultato complessivamente raggiunto.

Diversamente parte del costo resterebbe a carico dell'attrice ed il risarcimento verrebbe conseguentemente ridotto, se non addirittura vanificato ed in tale modo verrebbe incoraggiato il comportamento ostruzionistico ed attendista degli enti territoriali, con evidente pregiudizio a carico dei danneggiati.

Pertanto si conclude chiedendo che

PIACCIA ALL' ILLUSTRISSIMO GIUDICE DI PACE

Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Comune di Alcamo, quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro meglio descritto in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 e/o 2043 c.c.

Liquidare il danno materiale subito dal motociclo Aprilia targato BT 30164 di proprietà di Giuseppe Cozzo nella misura di E. 1573,31, ovvero in quell'altra ritenuta conforme a giustizia.

Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, il convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo.

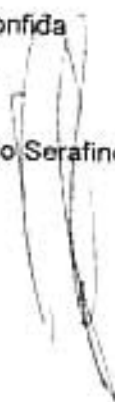
Il tutto mantenendo espressamente la domanda entro il limite di competenza per valore del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre l.v.a. e c.p.a.

In tanto confida

Alcamo, li

(Avv. Fabio Serafino)





REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Elconora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 562/2012 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2012 promossa da :

- COZZO GIUSEPPE - nato ad Alcamo il 24-05-1960 (C.F.: CZZGPP60E24A176E), ivi residente nella Contrada Bosco d'Alcamo n. 485, ed ivi elettivamente domiciliato, Via Massimo d'Azeglio n. 37, presso lo studio dell'Avv. Fabio Serafino (C.F.:SRFFBA74P01D423O) che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO - in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato nella Via Tcn. Vito Manno n. 5 presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto : "condannatorio"

CONCLUSIONI DELL'ATTORE :

"Piaccia al Giudice di Pace"

562/2012 R. G.
356/13 SENT.
333/13 REP.
1552/13 CRON.

COMUNE DI ALCAMO
1 OTT 2012
SEGRETARIA



- ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabile al Comune di Alcamo, quale ente gestore e/o proprietario e/o custode del tratto di strada luogo del sinistro meglio descritto in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 e/o 2043 C.C..

- Liquidare il danno materiale subito dal motociclo Aprilia targato BT 30164 di proprietà di Giuseppe Cozzo nella misura di Euro 1.573,31, ovvero in quell'altra ritenuta conforme a giustizia.

- Condannare, in conseguenza della superiore valutazione, il convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al risarcimento dei danni come sopra specificati in favore dell'attore, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione delle somme dal sorgere del credito all'effettivo soddisfo.

- Il tutto mantenendo espressamente la domanda entro il limite di competenza per valore del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

"Voglia il Giudice di Pace adito

In via preliminare:

- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 4 C.P.C. in quanto non si riesce a comprendere dove, quando e come sia accaduto con precisione l'evento, ledendo in tal modo il diritto di difesa dell'odierna convenuta, anche chiamando terzi in causa;

nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;





- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistere.

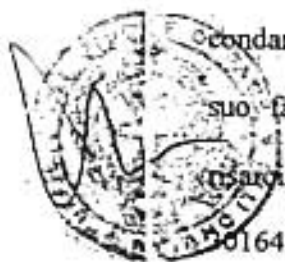
Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19-03-2012 al ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Cozzo Giuseppe evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051, ovvero dell'art. 2043 C.C., al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 1.573,31, e ciò a titolo di risarcimento dei danni riportati dal proprio ciclomotore Aprilia, targato BT 0164, di seguito all'incidente occorsogli alle ore 12,20 circa del 05-09-2011 nella Contrada Giovenco di Alcamo allorquando, percorrendo la strada con direzione nord (verso Alcamo Marina) e giunto in prossimità del civico 432, era rovinato a terra a causa della sconnessione del manto stradale, non segnalata né visibile.

Nell'incidente il motociclo aveva riportato danni materiali per Euro 1.573,31 come da preventivo in atti, mentre egli stesso aveva subito lesioni personali, per il cui risarcimento si riservava di promuovere separata azione giudiziaria all'esito della guarigione.

Ritenendo unico responsabile dell'evento occorsogli il Comune di Alcamo, con raccomandata A/R del 31-10-2011 aveva avanzato allo stesso richiesta di





risarcimento del danno, ma, non avendo ricevuto alcuna offerta, era stato costretto ad intraprendere il giudizio.

Si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, C.P.C., per mancata esposizione dei fatti, in quanto non era chiaramente specificato il luogo del presunto incidente; nel merito resisteva alla domanda, respingendo qualsiasi sua responsabilità nella produzione dell'evento, sia perché l'attore che abitava nei pressi usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare l'evento, sia perché nella fattispecie non ricorrevano gli elementi caratterizzanti l'insidia o trabocchetto.

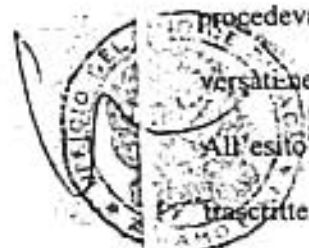
Instauratosi il giudizio e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti e l'escussione di quattro testimoni.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 04-10-2013 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primis va decisa l'eccezione di nullità della citazione preliminarmente sollevata dal convenuto Comune di Alcamo.

L'eccezione è priva di pregio poiché nell'atto introduttivo è chiaramente indicato il luogo in cui è avvenuto il sinistro, ossia "contrada Giovenco in prossimità del civico 432", come del resto era stato nello stesso modo indicato nella richiesta di risarcimento avanzata al Comune di Alcamo con racc. a.r. del 13-10-2011, per cui quest'ultimo era stato *ab initio* messo nelle condizioni di individuarlo esattamente. Del resto, la situazione dei luoghi ove insistevano lavori di scavo era perfettamente a conoscenza del convenuto Comune di





Alcamo, per come riferito in sede testimoniale da Girgenti Pietro, responsabile del Servizio Acquedotto.

Ciò posto, deve osservarsi come la recente sentenza della Sezione III Civile della Suprema Corte 08 maggio 2012, n. 6903, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi già dettati in tema di danni da insidie stradali, rappresenti un evidente segnale di consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti.

La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051 C.C. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.



Solo al primo profilo, in linea con i principi espressi con la sentenza *de qua*, la Corte ha confermato che l'art. 2051 C.C. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

- allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
- quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

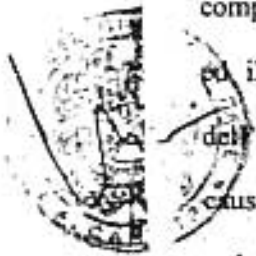
In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 C.C., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di



custodia. Tale situazione, è tipica delle strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato, sicché - a voler giungere alla logica conseguenza di un simile assunto - nell'ambito dei danni da insidie verificatisi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica applicazione dell'art. 2051 C.C..

Quanto al secondo dei profili sopra evidenziati, ossia il concorso di colpa del danneggiato, la Corte riprende il principio - da ultimo affermato in Cassazione Civile, sez. 3, sentenza 30 Gennaio 2012, n. 1310 - assunto ormai a *ius receptum* secondo cui, quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art. 2043 C.C.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Del pari, nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Tali principi erano già stati delineati dal giudice delle leggi con la sentenza n. 11592/2010, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.



In altri termini, perché operi la responsabilità di cui all'art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l'esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode cui spetta l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E' necessario che l'anomalia abbia anche i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per l'utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo.

Orbene, nella fattispecie concreta, non pare sussistano entrambi gli elementi che connotano l'insidia o trabocchetto, atteso che l'evento si verificò in pieno giorno

in un tratto rettilineo per cui il notevole dissesto della strada (quale emerge dalle ritrazioni fotografiche in atti), pur se non segnalato, ben poteva essere tempestivamente percepito dall'attore ed evitato, se non totalmente, almeno in parte, solo che lo stesso avesse prestato la dovuta attenzione e tenuto una velocità tale da consentirgli di arrestare in tempo la marcia; inoltre l'attore, per accedere alla propria abitazione sita in contrada "Bosco d'Alcamo" n. 485/T, deve percorrere quel tratto di strada, come risulta dalla visura ACI-PRA prodotta dal convenuto, il che lascia ragionevolmente presumere che dovesse avere una buona conoscenza dello stato dei luoghi.

Certamente il comportamento colposo dell'attore non fu tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, ritiene questo giudice, che abbia avuto comunque un'efficienza causale tale da attribuirgli, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., un concorso di colpa pari al 50%.





In ordine al *quantum*, il danno subito dal ciclomotore dell'attore, sulla scorta del preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore, Adragna Alessandro, si liquida in Euro 1.573,31, il cui 50% è pari ad Euro 786,65 che il Comune di Alcamo dovrà corrispondere all'attore, oltre agli interessi legali su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro (05-09-2011) al soddisfo.

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali che si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attrice vanno poste a carico del Comune di Alcamo in ragione del 50%, con compensazione della rimanente metà.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.



Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Cozzo Giuseppe con atto di citazione notificato il 19-03-2012, condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 786,65, pari al 50% del danno dallo stesso patito nell'incidente stradale del 05-09-2011, oltre agli interessi legali su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro al soddisfo.

Condanna, altresì, il Convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore, che liquida, nella loro interezza, in complessivi Euro 893,00, di cui Euro 93,00 per spese ed Euro 800,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 100,00; fase introduttiva, Euro

150,00; fase istruttoria, Euro 300,00; fase decisoria, Euro 250,00, oltre IVA e CPA, con compensazione della restante metà.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo oggi 06 Ottobre 2013.



Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
(Dra. Eleonora GIANOZZI)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Deposito in cancelleria

Ogg. **11 OCT 2013**

Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Catalucci



Presidenza € 12.50
per copia
Alcamo, li **25 SET 2014**

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Anna Catalucci

E copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 8 fasciate, che
si rilascia a richiesta dell'Avv.

SERAPINO FABIO

Alcamo, li **25 SET 2014**

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Anna Catalucci



ALCAMO (TP)

N° 562/12 R.G.

N° 356/13 Sent.

IN NO°

...a tutti
...a chiunque
...al più
...della
...samente
...esecutivo si

Avv. Roberto Scalfaro

25 SET 2014

in corso di registrazione

Il Direttore
Dr. Anna C...



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, 25 SET 2014

Il Direttore
Dr. Anna C...

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace

DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.

Comune di Alcamo in persona del
Sindaco Pio Tempore, Poliziotto di Tutela
nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani

del sig. Mario Scalfaro

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 01/10/2014

Il Messo del Giudice di Pace di



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 562/2012 R.G.

N° 1027/12 (Rov.)

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

COZZO GIUSEPPE

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

L'anno 2012 (duemiladodici) addì 18 (diciotto) del mese di Giugno nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso

L'Avv. Scrofano per parte dell'Avv. Cozzo Milotta, in sostituzione dell'Avv. Cozzo Milotta, che insiste nella domanda preliminare di dichiarazione di nullità della citazione, in subordine, in caso di mancato accoglimento, chiede l'erratum ex art. 320/4 c.p.c., chiedo che questa copia ha avuto modo di visionare per la prima volta in udienza la foto che la presunta "anomalia" di che trattasi, quale esplicita credermi o non come la chiamata d'atto. L'Avv. Scrofano contesta quanto sopra

dedotta avendo lo stesso espletato
nell'atto di citazione e nelle
citazioni fotografiche allegata al
fascicolo. Si fa sapere alla richiesta
di rinvio e, ad 320 cfr. un
giurista infirmato, manda nella
richiesta di chiamata di tempo
perché non formulata un comparso
del C. d. P.

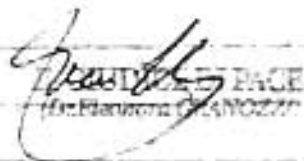
Dichiaro letto il Verbale di Conclusione.
Ammette i documenti indicati negli inviti di
fascicolo delle parti. Invita parte attente a
meglio identificare il luogo delle emersioni nei
vicinanze del monte Orsello e rinviare
soltanto all'esito del 31 Ottobre 2012 -

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Eleonora GRANOZZI)

All'udienza del 31/10/2012 sono presenti
i procuratori delle parti. L'Avv. Prof. A.
P. produce planimetrie, - tratta di
mappe, con identificazione del tratto
di strada interessato al servizio
giurista in tutta piazza dedotta nell'atto
di citazione e nell'ommissione dei
mezzi. L'istituto in articolo

L'Avv. Di Stretta contesta la produzione 58/12
stipulata perché non solita e che
chiede la non ammissione.
In risposta alla produzione si chiede
che venga rimesso l'art 360 II
CPC. Per consentire ai propri
uffici di appoggiare le
eventuali deduzioni in merito,
onde con produzione di propri
documenti p.c. Avv. Profumo si
oppone alla detta richiesta
di f.o.

Invia la causa nei termini del
la Opuscolo 2013 in deroga
al Consiglio di amministrazione in
colloquio effettuato e al Contratto di lavoro
con mesi invariati -


FRANCO PANOZZI

Udienza del 14-01-2013

Sono presenti il dott. Fabio Geronzi in
rappresentanza dell'avv. Fabio Scarpino per parte
attiva e l'avv. Eze Meate in rappresentanza
dell'avv. Prokita per il Comune di Milano.
L'Avv. dott. Geronzi assiste nell'ammissione
dei vari istruitori articolati in atto di azione
e relativi nel foglio aggiunto al presente verbale.
L'avv. Eze Meate deposita relazione redatta dal
comune comunale gen. Geronzi e chiede
ammettere prova con lo stesso sul seguente
esposto: a) l'atto e che ~~non~~ ~~stato~~ ~~autenticamente~~

ha effettuato lavori di intervento urgenti
nella caserma senza intercedere nel tutto
il che è contrario al P. la "buona"

b) vero è che tutti i interventi sono stati effettuati a regola d'arte ricorrendo con materiale sano e ricorrendo di conglomerato cementizio la traccia degli scavi;

c) ~~Ness~~ ^{io}vor è che le Incaie sono state ripuntate in modo da non arrecare pericolo per la circolazione stradale.

d) Vuo i riconosco i luoghi sulle carte delle
entrami che mi vengono sottoposte in visione
e per l'effetto confesso che delle tracce non saranno
pericolose per la circolazione stradale.

[illegible]

All'indizio del 2/3/13 sono presenti:
 l'Av. Fabio Venturi per
 parte della 2. l'Av. Paolo Baggio
 in rappresentanza dell'Av. Antonio
 Perini. Il numero di Elenco.
 L'Av. Venturi produce intimo a
 testi e, in merito, la presenza
 degli stessi giuristi. L'Av. Baggio produce
 una copia della sentenza. L'Av. Baggio produce
 a testimoni del Verbale. Pietro Giganti.
 Il giudice dispone che la sentenza sia

Viene introdotto il testo condanno Antonino

il quale dà lettura della formula d'impegno.

- D.R.: Sono e mi chiamo Antonio Antonino

nato a Alecio il 23.08.1963

e residente a Alecio nella via alla Boca di Alecio, 135

non parente, inaffidabile. Convinco con la mia autorità
 volontaria con carta di identità -

1. Convinco integralmente i capitoli della
 lettura. Il alle linee di arte e di arte
 alcune delle persone in arte e di arte
 al Verbale di volontà del 14.01.2013 che non
 vedono la.

2. Ho convinto del evento in presenza di
 quale l'arte e di arte e di arte e di arte
 del mio merito.

3. Nell'incidente che a l'arte e di arte e di arte
 che non sono l'arte e di arte e di arte e di arte
 l'arte e di arte e di arte e di arte e di arte
 il mio merito.

la scommessa era sulle tinte del noi
"noia".

- DR: "Io e mio marito facemmo una bella
strada e seguimmo che via erano piccole
scommesse, ma, a cause dell'autorizzazione
di la piccola, mio marito non fu in grado
di vederla."

L.E.S.

Antonio Alesandri

testa sull'aria

Viene introdotto il testo

Ricordo Carlo

Il q. e di lettura della formula d'impegno

- DR: "Sono e mi chiamo"

Ricordo Carlo

nome

11.03.1965

e residente a

via N. Della Valle, 100

non parente, indifferente. S'intende con parte di volontà

- DR: "Qualcuno: Cefalea dalle liti (7)
alle liti (6) che mi vengono dati."

- DR: "Ricordo nelle foto dell'auto al fascicolo
di parte circa il luogo dell'incidente e
ricordo che quando la mia casa
che nelle foto foto molto con una
croce".

- DR: "Ho casualmente arrivato all'incidente
fascicolo con la mia auto e fuo a me
abbiamo il motore che era da poco
avanti a me".

- DR: "Mi sono fermato ed ho parlato a voce
con due persone che venivano nel motore"

capo di famiglia

che sono fieri di rivoltarsi e difendersi
e, dopo averli ingiuriati alle spalle, li
accompagnai con la mia auto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Alcamo".
L.E.S.

Gianni Bogazzi

Teste sul frontino

Vengo introdotto il teste Adriano Alessandro

il quale dà lettura della formula d'impegno.

Il teste si chiama Adriano Alessandro

nato a Alcamo

il 07.11.1972

è residente a Alcamo

nella via Garibaldi, 15

non parente, ~~indifferente~~ identificato per confronto fotografico.

- RR: "Contenuto il capitolo n° 1) articolato
nella minore indagine 14.01.2013 del
mi Viro Auto".

- RR: "Mi sono limitato a svolgere il preventivo,
ma a tutt'oggi non ho superato il mandato".
L.E.S.

Adriano

Teste del Comune

Vengo introdotto il teste Giuseppe Pietro

il quale dà lettura della formula d'impegno.

Il teste si chiama Giuseppe Pietro

nato a Alcamo

il 08.06.1956

è residente a Alcamo

nella via Dallemura Mare, 2

~~non parente, indifferente~~ "Tecnico del Comune
di Alcamo"

- RR: "Sono assente e surrogabile dal servizio"

- DR: "Confermo il capitolo a) articolo del
Decreto nel vertice di ottobre del 14.01.
2013 che mi dice tutto, ed esclude
dalla platea del 25-09-2014 perché non
ha ricordo "esattamente" ~~l'evento~~ ^{la data} dei miei ricordi".
- DR: "Confermo il capitolo b) e dico che
il reato, con come erano state strutturate
le ipotesi di reato che giustamente la JSA,
erano stati ricoperti da "conglomerato
cimentizio, ma non asfaltato".
- DR: "Non sono presente, perché non avevo
la competenza, al capitolo c)".
- DR: "Confermo il capitolo d) col richiamo
del "libro" che dice tracce non avevano
più la circolazione stradale", perché
"io" non posso affermare che se fosse che
che il riempimento, quando fu aggiunto, era a
livello del marciapiede, anche se, come
ho detto, non ricordo esattamente la data".
- DR: "Non ero presente quando fu aggiunto il riempimento,
ma ero presente quando fu istituita la
circolazione".

Dr. E. S.
G. M. P. S. S. S.

Giustamente i problemi circolano per niente
per circolazione

Il foglio 10

anche la causa all'incidente del 20

Marzo 2013 fu la prima causa della circolazione

Alcuna del 26 Maggio 2013

Sono presenti il avv. Fabio Scarpato per
l'attore e l'avv. Ezio Nicoletti, in sostituzione
dell'avv. Massimo Rostelli per il convenuto
Comune di Alessandria. Dichiaro i procuratori
assistenti come nei rispettivi atti difensori.
Si chiuderà però l'istanza di bloccare
con termini per noi.

Il p. 26 d
rinvia le cause per la bloccatura dell'udienza
del 24 ottobre 2013. Con Viminio
alla sept. fine al 20 Settembre 2013
in attesa di nuove comunicazioni.

GIUDICE DI PACE
Dott. EUGENIO CRANZOTTI

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

L'anno 2013 il giorno 04 del mese di OTTOBRE nell'ufficio
suddetto, davanti al G. di P. avv. ELEONORA GRANOZZI viene chiamata
la causa n. 562/12 R.G. promossa da:

COZZO GIUSEPPE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO

Si da atto che sono presenti: l'avv. F. De Rosa in rappresentanza dell'avv.
F. Serofino e l'avv. S. M. Calogrosso in rappresentanza
dell'avv. R. Linares per il Comune di Alcamo. Entrambi
i procuratori insistono sui propri atti e chiedono che
la causa venga decisa.

pp. p. d. p.

Finitura della causa in decisione -

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Eleonora GRANOZZI)

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
del 02 MAR. 2015
Proc. n. 356/13
Assegnata al Signore
02 MAR. 2015
Segretario Generale

ATTO DI PRECETTO



STUDIO LEGALE
AVV. FABIO SERAFINO
Via Massimo D'Azeglio, 37
tel. 091 501112 - fax 091 501113
PVA: 80E24006E

COZZO GIUSEPPE, nato ad Alcamo il 24.05.1960 (C.F. CZZ GPP 60E24006E) residente ad Alcamo, nella Via Contrada Bosco D'Alcamo 485, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Serafino (C.F. SRF FBA 74P01D4230) giusta procura a margine dell'originale dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, titolo del presente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso, sito ad Alcamo, nella Via Massimo D'Azeglio n. 37 (n. di fax al quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o notificazioni 0924 507432, email fabioserafino@yahoo.it PEC avvfabioserafino@pec-mail.it

in forza

della sentenza n. 356/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo Dott.ssa Eleonora Granozzi relativamente al procedimento n. 562/2012 emessa in data 06.10.2013 depositata e resa pubblica in data 11.10.2013, con apposizione della formula esecutiva in data 25.9.2014, notificata in forma esecutiva in data 17.10.2014

ritenuto

che la sentenza anzidetta obbliga il convenuto Comune di Alcamo in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere al pagamento della somma liquidata per la sorte in favore dell'attrice nella misura sotto indicata, nonché alle relative spese legali e che ad oggi il Comune di Alcamo non ha provveduto al pagamento del dovuto

intima precetto

al Comune di Alcamo in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare le seguenti somme:

1.	Descrizione	Esenti	Sp. imp.	Competenze
2.	Sorte di cui alla sentenza n. 356/2013	786,65	0	0
3.	Interessi e rivalutazione di cui alla sentenza	78,36	0	0

6.	Onorario liquidato in sentenza nella misura del 50%			446,50
7.	Fase esecutiva 16.1 Fase studio controversia	0		350,00
8.	6 Atto di precetto	10,00	0	135,00
9.	Rimborso spese generali 15,00% su E. 931,50	0		139,72
10.	Imponibile (competenze + spese imp.)	1071,22		
11.	C.P.A. 4%	42,85		
12.	I.V.A. 22%	245,10		
13.	Riporto totale spese	10,00		
14.	Riporto Totale sorte	865,01		
15.	TOTALE precetto s.e.o.	2.234,18		
16.	<u>Entro giorni dieci dalla notifica del presente e con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata</u>			

Oltre gli ulteriori interessi, secondo quanto previsto dal titolo, e salvo conguaglio per diversi costi e liquidazioni.

(Avv. Fabio Serafino)

Istante come in atti, io sottoscritto Messo addetto all'uffici odel Giudice di Pace di Alcamo notifico il superiore atto di precetto a

- **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso il Palazzo di Città, mediante rilascio di copia a mani

[Firma]
nella qualità d'impiegato, in addeito alla ricezione
degli atti qualificatosi,

Alcamo, li 22/03/2015